



C.R.S.T.

02/05/2020

LE CRIPTOVALUTE: CARATTERISTICHE E LINEE GUIDA

Di Francesca Romana Tubili

Le nuove tecnologie, favorite dai progressi della crittografia e dalle evoluzioni della rete *internet*, stanno determinando un cambiamento radicale nell'economia globale, con particolare riferimento al settore finanziario, sotto il profilo delle modalità di scambio di beni, servizi e ogni attività finanziaria. Oggi si sente parlare spesso di criptovalute, ma che cosa sono realmente? Le criptovalute, come riportano alcuni dati statistici, sono circa 450 in circolazione e la più famosa è il bitcoin, la quale è una valuta virtuale bidirezionale, in quanto si può convertire in maniera semplice con le principali valute ufficiali e viceversa. ¹

1. CENNI STORICI DI UNA NUOVA TECNOLOGIA

Il Bitcoin è nato alla fine del 2008, quando Satoshi Nakamoto- una persona o un gruppo di persone la cui identità è tutt'ora ignota - pubblica un *white paper* spiegando la sua idea di moneta virtuale crittografica *peer-to-peer* senza intermediari, governata da algoritmi.

¹ Cfr. CONSOB, pagina web dedicata alle criptovalute all'indirizzo <http://www.consob.it/web/investor-education/cryptovalute>

L'idea proposta è una vera e propria dichiarazione di guerra al mondo bancario, che in quel periodo era stato travolto da una profonda crisi. Nel 2009 la rete di Bitcoin inizia a funzionare; la *community* comincia a crescere e il bitcoin viene utilizzato per la prima volta per l'acquisto di un bene nel mondo fisico: una pizza. Nel 2012 Bitcoin raggiunge la capitalizzazione di 1 miliardo di dollari.

Nel 2014 i regolatori di diverse nazioni spostano la loro attenzione verso la tecnologia dietro il Bitcoin: la Blockchain. Iniziano a nascere piattaforme che sfruttano alcuni principi fondanti di Bitcoin: Ethereum, una piattaforma orientata alla creazione di smart contract; Ripple, una piattaforma nata nel 2012 per facilitare i pagamenti interbancari in diverse valute, che raccoglie l'adesione da parte delle prime banche. ²

La blockchain³ è vista come un nuovo internet, o meglio, un internet basato sulle transazioni, su sicurezza, trasparenza e decentralizzazione. Il sistema, quindi, permette a tutti la possibilità di essere “padroni” del proprio denaro. Si viene, quindi, generando un nuovo concetto di “trust”, dovuto al fatto che questa tecnologia formalmente sostituisce il lavoro di terzi di fornire fiducia nelle attività finanziarie.

Per definire il termine blockchain, facciamo riferimento a tre definizioni, in particolare: la prima definizione che potremmo dare di blockchain, è “catasto delle transazioni”. La blockchain ricostruisce l'origine e la storia di ciascuna criptovaluta.

2 R.Razzante, "Bitcoin e Criptovalute. Profili fiscali, giuridici e finanziari", Maggioli, 2018, p. 7

3 Il termine “blockchain” in italiano si traduce in “catena di blocchi”, espressione con la quale si indica quel processo di condivisione delle risorse informatiche (memoria, CPU, banda) per rendere disponibile alla comunità di utenti un database virtuale pubblico e accessibile a chiunque per poter aver accesso alla copia dei dati.

La seconda definizione che possiamo dare di blockchain, ammesso e non concesso che di moneta si tratti e pensando a come essa possa essere funzionale allo scambio di criptovalute, è di un sistema decentralizzato per la creazione di moneta. Difatti, chiunque, acquistando computer e programmi di potenza adeguata, può “minare” le criptovalute per poi spenderle o conservarle.

La terza definizione che possiamo dare è di natura meramente tecnologica: la blockchain infatti sfrutta una tecnologia che consente la creazione ed il passaggio di record o “blocchi” in crescita continua, tra loro collegati e resi sicuri mediante l’uso della crittografia.⁴

Come funziona la blockchain? Nella preparazione della transazione vengono generate le *cryptographic key*⁵, di entrambi i soggetti. Questo ci permette di essere possessori di una certa quantità di denaro. La transazione che si sta creando sarà quindi composta dagli indirizzi, dalle chiavi e da tutte le informazioni della transazione stessa, come il prezzo ed ogni dettaglio riguardante l’acquisto e la vendita di un oggetto. Quando una transazione viene confermata, viene inclusa in un blocco: quindi, ogni blocco successivo a quello in cui una transazione è stata scritta è detto “Conferma”. Le conferme sono intese proprio come garanzia che rendono ufficiale una transazione: ogni conferma avvisa che il pagamento è stato ricevuto e registrato correttamente all’interno della blockchain.

L’idea alla base è quella di eliminare istituzioni finanziarie e permettere agli utenti di comunicare in modo P2P, ovvero *peer-to-peer*⁶. Ogni operazione dovrà essere approvata da tutti i partecipanti alla rete, in modo automatico ed attraverso crittografia. Per questo

4 R.Razzante, "Bitcoin e Criptovalute. Profili fiscali, giuridici e finanziari", Maggioli, 2018, p. 8

5 La Cryptographic Key è una stringa di bit utilizzata da un algoritmo crittografico per trasformare il testo normale in testo cifrato o viceversa. Questa chiave rimane privata e garantisce comunicazioni sicure.

motivo la blockchain viene definita molto sicura ed affidabile. Ed essendo un sistema decentralizzato e quindi meno governabile, attribuisce a tutti gli utenti una parte di controllo della rete stessa.

I vantaggi che si possono ricavare dall'utilizzo di questa nuova tecnologia sono i seguenti: maggiore efficienza dei flussi di lavoro; diminuzione dei tempi e ovviamente dei costi gestionali; maggior sicurezza dei dati, con annessa trasparenza tra le parti.⁷

2. LA MONETA VIRTUALE: CARATTERISTICHE E INQUADRAMENTO GIURIDICO

Il termine criptovaluta è composto all'evidenza, da due parole. Si tratta quindi di valuta "nascosta". Essa è visibile e utilizzabile solo conoscendo un determinato codice informatico e questo già deve essere sufficiente a far riflettere.

Le monete virtuali presentano alcune caratteristiche comuni. Tra queste è importante sottolineare il fatto che esse sono decentralizzate, non emesse quindi dalle banche centrali; non sono legate ad una valuta legale e stabile; non possiedono lo status di moneta legale o valuta; sono trasferibili elettronicamente.⁸

6 L'espressione "peer-to-peer" indica un modello di architettura logica di rete informatica in cui i nodi non sono gerarchizzati unicamente sotto forma di client o server fissi, ma pure sotto forma di nodi equivalenti o paritari, potendo fungere al contempo da client e server verso gli altri nodi terminali della rete.

7 R.Razzante, "Bitcoin e Criptovalute. Profili fiscali, giuridici e finanziari", Maggioli, 2018, p. 10

8 Cfr. CONSOB, pagina web dedicata alle criptovalute all'indirizzo <http://www.consob.it/web/investoreducation/cryptovalute>

La criptovaluta ha quindi diverse funzioni rispetto alla classica moneta. Se ufficialmente è lo Stato a regolare l'emissione di moneta, con la nascita della valuta virtuale non vi è nessun ente centrale che ne controlla l'emissione, in quanto essa si basa su un sistema peer-to-peer, gestito da un algoritmo di creazione, in cui ciascun utente ha diritti pari a quelli degli altri. Rispetto alla moneta intesa tradizionalmente, questa nuova modalità di pagamento tende a non assolvere alle funzioni che sono proprie della moneta, e che tradizionalmente possono distinguersi in pagamento, conto e riserva.⁹

La funzione di pagamento consiste nell'assicurare uno scambio di beni a fronte di un corrispettivo. In tal senso, la moneta diviene strumento di pagamento accettato convenzionalmente in un dato contesto e impiegato per facilitare l'acquisto di beni, senza dover ricorrere allo scambio diretto. La seconda funzione, "unità di conto", concerne invece l'unità di misurazione del valore delle attività reali e finanziarie, degli scambi di beni e di servizi e dei debiti e crediti. A differenza delle valute standard, bitcoin si caratterizza per una divisibilità infinita, in quanto i prezzi in bitcoin possono essere espressi in svariate cifre decimali, e per una volatilità di breve periodo estremamente elevata. L'estrema volatilità di prezzo compromette la capacità della moneta virtuale a operare efficacemente come unità di conto. In ultimo, per funzione di "riserva" è da intendersi la possibilità di riutilizzare la moneta per l'acquisto di beni e servizi. Per poter essere utilizzata in futuro senza che essa si deteriori, una moneta deve conservare il proprio valore nel tempo per permettere agli operatori economici di accumulare e mantenere la ricchezza nel tempo.¹⁰

9 R.Razzante, "Bitcoin e Criptovalute. Profili fiscali, giuridici e finanziari", Maggioli, 2018, p. 17

10 R.Razzante, "Bitcoin e Criptovalute. Profili fiscali, giuridici e finanziari", Maggioli, 2018, p. 17-18

Il Bitcoin, come valuta virtuale, non assolve le tipiche funzioni monetarie.¹¹

Rimane quindi, il problema di accertare la natura giuridica di bitcoin e di tutte le criptovalute, a fronte del fatto che la valuta virtuale è ormai diventata uno strumento di negoziazione entrato a pieno titolo nelle dinamiche sociali, sostituendo la moneta legale e divenendo il mezzo di regolamentazione delle transazioni commerciali tra privati e aziende.

Alle criptovalute, non è possibile applicare la regolamentazione valutaria, applicata alle monete avente corso legale, nè le regole applicate alla moneta elettronica.

Per quanto riguarda i servizi di pagamento, il sistema europeo è stato interessato da una grande evoluzione. Il progresso della tecnologia ha in particolare determinato l'esigenza di provvedere all'adeguamento del contesto normativo di riferimento anche sulla base della sensibile accelerazione delle transazioni commerciali ed all'aumento della smaterializzazione dei trasferimenti in denaro. L'esigenza di procedere all'aggiornamento del quadro normativo di riferimento ha condotto alla necessità di completare in tempi brevi il riesame del quadro giuridico dell'Unione Europea sui servizi di pagamento e, in particolare, della direttiva 2007/64/CE¹². Molti prodotti e servizi di pagamento innovativi non rientravano, interamente o in buona parte, nell'ambito di applicazione della PSD.

11 Con una nota del 25 marzo del 2014 è intervenuto in argomento l'Internal Revenue Service degli Stati Uniti, stabilendo che la moneta virtuale è una "digital representation of value that functions as a medium of Exchange, a unit of account, and/or a store of value. In some environments, it operates like real currency, but it does not have legal tender status in an jurisdiction", in <http://www.irs.gov/ou/irs-drop/n-14-21.pdf>.

12 La direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE.

La direttiva presentava alcuni casi ambigui e generici e quindi si è ritenuto opportuno colmare alcune lacune. Il 23 Dicembre 2015 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva relativa ai servizi di pagamento, che abroga la PSD. La PSD 2 è stata poi recepita dagli Stati membri entro il 13/01/2018.

In questo contesto, la PSD 2 risponde all'esigenza di fornire una risposta concreta non solo all'evoluzione del mercato dei pagamenti, ma anche alle criticità riscontrate nella vigenza del precedente regime ed in particolare con riferimento: i) all'applicazione non uniforme delle norme vigenti in materia nei vari Stati membri; ii) alla presenza di numerose esenzioni dall'ambito di applicazione della PSD, anch'esse troppo generiche; iii) al vuoto giuridico in cui hanno operato sino ad oggi molti operatori del settore; iv) all'applicazione di pratiche di tariffazione non omogenee, etc.¹³

La Direttiva, composta da 116 articoli, è suddivisa in sei titoli: i) oggetto ed ambito di applicazione della normativa; ii) i prestatori dei servizi di pagamento; iii) la trasparenza delle condizioni e i requisiti informativi per i servizi di pagamento; iv) i diritti e gli obblighi relativi alla prestazione ed all'uso dei servizi di pagamento; v) l'attribuzione alla Commissione del potere di adottare gli atti delegati; vi) le disposizioni finali e risponde al generale obiettivo di migliorare le condizioni di mercato, sia per i soggetti che prestano servizi di pagamento, sia per i consumatori.

La PSD 2 rappresenta quindi un passo ulteriore verso la completa armonizzazione del mercato dei pagamenti nell'Unione, introducendo alcune importanti novità, tra cui:

- ampliamento del c.d. "positive scope" (third parties providers, nuovi servizi di pagamento, transazioni c.d. "one leg");
- rimodulazione del c.d. "negative scope";

¹³ Cfr. EUR LEX, pagina web dedicata alle leggi europee all'indirizzo <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2366>

- aggiornamento della disciplina della ripartizione della responsabilità tra cliente e prestatore dei servizi di pagamento;
- istituzione del Registro Elettronico Centrale dell’Autorità Bancaria Europea;
- applicazione di pratiche di tariffazione omogenee e coordinate tra gli Stati;
- regolamentazione dei rapporti tra prestatori di servizi di pagamento.

In sostanza, la PSD2, non include le valute virtuali, pertanto queste ultime sono escluse dalla disciplina dei servizi di pagamento.

3. FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E BITCOIN

Il rischio connesso all'uso delle criptovalute è quello di facilitare e offuscare le transazioni di denaro finalizzate alle attività criminali¹⁴ incluso il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo, il commercio di droghe e armi, la frode su scala globale¹⁵, l’evasione fiscale. L’avvento della tecnologia ci mette a confronto con la sconfinatezza del world wide web e ci mette di fronte a una difficoltà sempre crescente di contrasto dei fenomeni illeciti.¹⁶ Dall'analisi dei rischi di finanziamento del terrorismo del MEF è emerso che le attività terroristiche richiedono disponibilità di fondi e di mezzi materiali, quali denaro, strutture logistiche, armi, documenti contraffatti, coperture e rifugi.

14 R.Razzante, "Bitcoin e Criptovalute. Profili fiscali, giuridici e finanziari", Maggioli, 2018, p. 59 e segg.

15 Le truffe vengono messe in atto in rete tramite programmi e siti che offrono dei servizi di scambio di monete virtuali in modo fraudolento. Con i bitcoin vengono messi in atto inoltre degli schemi truffaldini simili ai sistemi di vendita piramidali: nel vasto universo delle criptovalute potrebbe celarsi una versione dello “schema Ponzi”, messo in atto per la prima volta da Charles Ponzi e replicato da Bernard Madoff.

16 Una analisi interessante del passaggio dalla criminalità “ordinaria” a quella “virtuale”, con una prospettiva sociologica, è rinvenibile in ferriGni n., Cybercrime e social network analysis: una prospettiva sociologica, in Rivista trimestrale della Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia, n. 1-2/2013, pag. 35 e ss. Così come si consiglia il saggio di Lanier J., La dignità ai tempi di internet. Per un’economia digitale equa, Il Saggiatore ed., 2018.

L'appropriazione diretta di cospicue risorse sui territori a suo tempo occupati dall'ISIS non ha fatto venir meno il rilievo dell'azione di prevenzione e contrasto volta a intercettare i flussi di finanziamento, disvelare i punti di accumulo e i canali di trasferimento dei fondi e soprattutto di individuare, sul versante finanziario, le ramificazioni internazionali del terrorismo. Il finanziamento del terrorismo presenta caratteristiche peculiari: le somme necessarie per le esigenze organizzative e operative non sono in genere di ammontare elevato; i fondi hanno tipicamente una provenienza lecita e il loro utilizzo per finalità illecite può essere dissimulato attraverso attività imprenditoriali o caritatevoli di facciata; il trasferimento delle risorse avviene attraverso circuiti diversificati di tipo sia formale sia informale. Tali caratteristiche ne rendono sempre più difficile la possibilità di individuazione. Tali capacità mimetiche rischiano di nascondere la reale entità. Occorre affinare le tecniche di prevenzione, fondandole sull'attenta valutazione di un insieme composito di elementi riguardanti l'anomalia finanziaria delle operazioni, i profili soggettivi di chi ne è l'autore, i luoghi di provenienza e destinazione dei fondi; è pertanto indispensabile ampliare la conoscenza del fenomeno con l'integrazione di tutte le informazioni disponibili nel sistema pubblico e privato, a partire dalla conoscenza della minaccia terroristica e del contesto in cui matura, per rafforzare la capacità di analisi e sfruttamento di tali informazioni.¹⁷

Il FATF/GAFI¹⁸ evidenzia che la strategia del Daesh si è basata principalmente sui fondi generati nei territori controllati, derivanti dalla vendita di petrolio, estorsioni nei confronti di privati e imprese, traffico di beni culturali, vendita di gas e altre risorse naturali,

¹⁷ Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze "Analisi dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ", 2018

¹⁸ ISIL, Al-Qaeda and Affiliates Financing Update (FATF/GAFI, 2016 -2019)

saccheggi e rapine, sequestri di persona a scopo di estorsione e donazioni. Da segnalare, inoltre, il ricorso a sistemi alternativi di pagamento per spostare denaro, utilizzando, ove necessario, anche organizzazioni affiliate operanti nell’Africa Occidentale e Settentrionale, in Pakistan, in Afghanistan e nella penisola arabica.

Per quanto concerne il finanziamento¹⁹ possiamo distinguere fenomeni di macro finanziamento e di micro finanziamento: rispetto alle ipotesi di macro finanziamento si segnala l’utilizzo di enti del settore non profit; per quanto riguarda il fenomeno di micro finanziamento esso transita per mezzo dei servizi che operano il trasferimento di valuta Money or Value Transfer Services (MVTs) e per il canale “hawala”, uno degli strumenti più diffusi e radicati nel mondo islamico, soprattutto in quelle aree ove il sistema bancario/finanziario è carente. Abbiamo inoltre, l’uso di strumenti di pagamento elettronico, cui hanno fatto ricorso alcuni terroristi attivatisi negli ultimi anni in Europa. Il terrorismo islamico ha in particolare mostrato di saper sfruttare al meglio le innovazioni tecnologiche e digitali, tanto che utilizza i bitcoin per finanziare le sue attività e il reclutamento degli adepti. Essi si basano su due tipi di fonti, la prima "apparentemente lecita" come ad esempio le rimesse che gli emigrati fanno giungere nei Paesi di origine per il sostentamento dei propri familiari; gli utili e i profitti derivanti dalle attività delle piccole e medie imprese operanti in vari settori economici; la seconda fonte riguarda le attività illecite come ad esempio traffico di armi e il traffico di petrolio. Una volta che il denaro è stato raccolto, vari metodi sono utilizzati per trasferire lo stesso. L’uso del bitcoin è supportato da una intensa propaganda da parte di gruppi terroristici o dai simpatizzanti che invitano i possibili supporters della causa jihadista ad effettuare donazioni mediante moneta elettronica. Sono

19 Cfr. Ministero dell’economia e delle finanze "Analisi dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ", 2018, p. 21 e segg

state create pagine web in cui sono inseriti inviti a donare bitcoin segnalando l'indirizzo del wallet verso il quale inviare il denaro, oltre ad un breve messaggio di propaganda, la quale molto spesso si accompagna a richieste di denaro²⁰. La natura delle attività terroristiche jihadiste rilevate in Italia negli ultimi anni è in gran parte circoscritta alla diffusione di propaganda online, all'apologia del terrorismo e ad interazioni su piattaforme di messaggistica con membri di organizzazioni. Per quanto riguarda il terrorismo internazionale, sono emersi casi limitati di autofinanziamento o finanziamento di terzi al fine di facilitare il viaggio di persone verso le aree di conflitto.²¹

4. LE LINEE GUIDA DEL FATF

Nell'ottobre del 2018 il FATF ha apportato modifiche alle proprie raccomandazioni per chiarire in maniera esplicita che le stesse si applicano ad attività finanziarie che coinvolgono virtual asset e ha inoltre aggiunto al glossario le nuove definizioni di "virtual asset" (VA) e "prestatore di servizi in materia di virtual asset" (VASP). In particolare la raccomandazione 15 del FATF, così come modificata, richiede che i VASP siano regolamentati per finalità di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), soggetti a licenza o registrazione e a sistemi efficaci di monitoraggio o vigilanza. Essa impone ai paesi di identificare e di valutare i rischi ML/TF riguardanti lo sviluppo di nuovi prodotti e pratiche commerciali, inclusi i nuovi meccanismi di fornitura, e l'uso di nuove tecnologie o di tecnologie in via di sviluppo sia per i prodotti nuovi sia per quelli già esistenti. Nello specifico, la Raccomandazione impone ai Paesi di accertarsi che le istituzioni finanziarie

20 R.Razzante, "Bitcoin e Criptoalute. Profili fiscali, giuridici e finanziari", Maggioli, 2018, p. 71 e segg.

21 Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze "Analisi dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ", 2018, pag. 23

cui è stata concessa la licenza ovvero che operano nella loro giurisdizione, adottino misure appropriate per gestire e mitigare i rischi ML/TF associati, prima di lanciare nuovi prodotti o pratiche commerciali ovvero di utilizzare nuove tecnologie o tecnologie in via di sviluppo.²²

L'aggiornamento dell'ottobre 2018 chiarisce ulteriormente che i Paesi dovrebbero gestire e mitigare i rischi derivanti dai VA e accertarsi che i VASP siano disciplinati per finalità AML/CFT, provvisti di licenza o registrati e siano soggetti ad efficaci sistemi di monitoraggio e di garanzia sulla compliance con le misure del caso richiamate dalle raccomandazioni FATF. Nel contesto delle attività che contemplano VA e VASP, i paesi dovrebbero accertarsi che i VASP cui è stata concessa licenza, ovvero che operano nella loro giurisdizione, siano in grado di gestire e mitigare i rischi legati alle attività che coinvolgono l'utilizzo di tecnologie o meccanismi che favoriscono l'anonimato, inclusi (in via non limitativa) AEC, mixer, tumbler e altre tecnologie che offuscano l'identità dell'ordinante, del beneficiario, del detentore o del titolare effettivo di un VA. Se il VASP non risulta in grado di gestire e mitigare i rischi posti da tali attività, ciò significa che ad esso non dovrebbe essergli consentito di svolgerle.²³

Inoltre i paesi dovrebbero garantire che vi sia una gamma di sanzioni (penali, civili o amministrative) efficaci, proporzionate e dissuasive per trattare i VASP che non adempiono agli obblighi AML/CFT applicabili, in linea con la Raccomandazione 35²⁴. Le sanzioni

22 FATF, <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Italian-Guidance-RBA-VA-VASP.pdf>

23 FATF „Linee guida per un approccio basato sul rischio ai VA e ai VASP“. 2019

dovrebbero essere applicabili non solo ai VASP, ma anche ai loro dirigenti e ai loro responsabili di alto grado, ove applicabile.²⁵

Infine secondo quanto stabilito nelle Raccomandazioni 37 e 40²⁶, i paesi dovrebbero fornire in maniera rapida, costruttiva ed efficace la massima cooperazione possibile a livello internazionale per quanto concerne riciclaggio di denaro, reati presupposti e finanziamento del terrorismo connessi ai virtual asset. Le autorità di vigilanza dovrebbero scambiare informazioni in maniera tempestiva con le relative controparti straniere.

5. CONCLUSIONI

Le innovazioni tecnologiche, comprese l'uso delle criptovalute, portano vantaggi in termini di velocità degli scambi, ma hanno in sé il rischio tipico di facilitare e offuscare le transazioni di denaro finalizzate alle attività criminali, inclusi il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo. Le transazioni con valute virtuali sono tracciabili, ma si tratta di una “tracciabilità digitale”: tramite la tecnologia blockchain viene associato un numero identificativo univoco ad una determinata operazione, ma i soggetti che la effettuano

24 „La Raccomandazione 35 incita i paesi a disporre di una gamma di sanzioni (penali, civili o amministrative) efficaci, proporzionate e dissuasive da applicare nei confronti di persone fisiche o giuridiche interessate dalle raccomandazioni 6 e 8-23 che non adempiono ai requisiti AML/CFT applicabili. Come richiesto dal paragrafo 6 della INR 15, i paesi dovrebbero analogamente disporre di sanzioni per trattare i VASP (e altre entità obbligate impegnate in attività concernenti VA) che non adempiono agli obblighi AML/CFT applicabili. Come avviene per i FI e le DNFBP e per altre persone fisiche o giuridiche, tali sanzioni dovrebbero essere applicabili non solo ai VASP, ma anche ai loro dirigenti e ai loro responsabili di alto grado, ove applicabile.“

25 FATF „Linee guida per un approccio basato sul rischio ai VA e ai VASP“, 2019, pag. 55 e segg.

26 FATF „Linee guida per un approccio basato sul rischio ai VA e ai VASP“, 2019, pag. 33 e segg.

restano anonimi. Il sistema, infatti, offre la possibilità di detenere un numero infinito di indirizzi bitcoin e numerose identità, così offuscando la provenienza dei fondi.

La criptovaluta è diventata quindi uno strumento molto utilizzato nella criminalità organizzata, poichè le stesse Autorità di controllo hanno difficoltà a rintracciare i trasferimenti di denaro da provenienza illecita. Il legislatore europeo per la prevenzione di tale rischi, con la Quinta direttiva, ha sottoposto gli operatori in valute virtuali alla regolamentazione antiriciclaggio. Gli Stati membri entro il 10 gennaio 2020, si sono dovuti adeguare alla nuova direttiva. Nell'ordinamento italiano però, in linea con l'evoluzione del quadro internazionale erano stati già annoverati tra i soggetti obbligati, i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale.²⁷

La stessa Unione Europea ha regolamentato le criptovalute con l'approvazione di una dichiarazione congiunta sulle cc.dd stablecoins.²⁸ Queste ultime sono valute virtuali caratterizzate da una minore volatilità dei prezzi, poichè sono vincolati a mezzi di scambio stabili. All'interno della dichiarazione, l'emergere di iniziative in materia di “stablecoin” pone in evidenza l'importanza di continuare a migliorare i sistemi di pagamento al fine di soddisfare le aspettative del mercato e dei consumatori in termini di pagamenti comodi, rapidi, efficienti e poco onerosi, in particolare di quelli transfrontalieri.

Alla luce di tutto questo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che nessun regime di “stablecoin” a livello mondiale dovrebbe diventare operativo nell'Unione europea fino a che le sfide e i rischi sul piano giuridico, normativo e di sorveglianza non siano stati adeguatamente individuati e affrontati.

27 UIF <https://uif.bancaditalia.it/sistema-antiriciclaggio/ordinamento-italiano/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>

28 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/12/05/joint-statement-by-the-council-and-the-commission-on-stablecoins/>

BIBLIOGRAFIA

- "Bitcoin e Criptovalute" Ranieri Razzante, Maggioli Editore
- "Joint statement by the Council and the Commission on "stablecoins" Consiglio dell'Unione Europea
- "Linee Guida per un approccio ai virtual asset e ai prestatori di servizi in materia di virtual asset basato sul rischio" Direzione V Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali, MEF
- "Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria" MEF
- "Le criptovalute" CONSOB
- „Il sistema antiriciclaggio italiano“ UIF